

PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2006 (e successive modifiche del 2 luglio 2009, 4 aprile 2012 e 26 settembre 2016), la società EUKEDOS S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato i criteri e le procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti qui di seguito indicati (le “**Procedure**”).

* * *

1. PREMESSA

1.1 La Società comunica con il mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione.

1.2 A tal fine si richiamano:

(a) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il “**MAR**”);

(b) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016;

(c) le disposizioni dell’articolo 114 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria di cui al D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”);

(d) gli articoli 65 e seguenti del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (il “**Regolamento Emittenti**”);

(e) le disposizioni di cui al criterio applicativo 1.C.1 (j) del Codice di Autodisciplina delle Società quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), cui la Società ha aderito, che raccomanda l’adozione una procedura interna per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

(f) la comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016 della Consob.

1.3 Tali Procedure regolano il comportamento che Amministratori, Sindaci, Dirigenti e altri Dipendenti della Società e delle sue controllate italiane ed estere (le “**Società Controllate**”), che abbiano accesso a informazioni rilevanti, devono mantenere in relazione alla gestione interna e

alla comunicazione al mercato delle informazioni sui fatti che accadono nella sfera di attività della Società e delle Società Controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1 La Società e i soggetti che la controllano comunicano al mercato con tempestività le informazioni privilegiate. Tale comunicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e chiarezza ed in maniera tale da garantire a tutti una parità di accesso alle informazioni.

2.2 Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del MAR per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una Società Controllata o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (di seguito, "**Informazione Privilegiata**").

2.3 Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, del MAR, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

2.4 Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

2.5 Ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del MAR, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

2.6 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, l'apprezzamento circa la rilevanza dei singoli fatti non può che svolgersi caso per caso.

2.7 La decisione conclusiva circa la qualifica privilegiata di un'informazione spetta all'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente.

2.8 Nel caso vi sia un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come privilegiata di una informazione, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, decide, a seconda del caso, se procedere comunque alla comunicazione al mercato ovvero interessare la Consob e Borsa Italiana al fine di un'opportuna valutazione della fattispecie.

2.9 A titolo esemplificativo e non esaustivo e fermo restando quanto previsto dai paragrafi che precedono, si considerano normalmente privilegiate, in funzione della loro natura e dimensione, le informazioni relative ai seguenti fatti:

- ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di *business*;
- modificazione, a causa delle dimissioni di consiglieri di amministrazione dotati di particolari abilità manageriali, della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- fusione o scissione;
- cessione o acquisto di partecipazioni o di rami d'azienda di valore rilevante;
- conclusione di un importante accordo commerciale;
- deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale;
- operazioni preliminari per il lancio di un'OPA;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di *warrant*;
- emissione di obbligazioni o altri titoli di debito;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- controversie legali di carattere sostanziale;
- operazioni su azioni proprie;
- presentazioni di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

3. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DISPOSIZIONI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE

3.1 Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e i Dipendenti sono tenuti a:

- (a) mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

(b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

(c) rispettare scrupolosamente le Procedure per la gestione interna e per la comunicazione al mercato delle informazioni rilevanti, soprattutto laddove si tratti di informazioni privilegiate.

3.2 Ciascun soggetto è personalmente responsabile della conservazione della documentazione riservata che gli viene consegnata dalla Società.

3.3 Qualora venga accidentalmente smarrita documentazione riservata, l'Amministratore, il Sindaco, il Dirigente e il Dipendente interessato deve darne immediatamente comunicazione all'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento.

3.4 La documentazione riservata deve essere conservata in luogo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate.

3.5 Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e i Dipendenti, qualora per ragioni di ufficio debbano trasmettere documenti o informazioni rilevanti a soggetti terzi, si accerteranno che costoro siano per legge o per contratto tenuti al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute.

3.6 La Società impartisce per iscritto alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. Tali disposizioni vengono adottate con specifica comunicazione della Società alle Società Controllate.

4. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DELLE SITUAZIONI CONTABILI, DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED INTERVENTI CORRETTIVI

4.1 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di tempestività, ampia e omogenea diffusione, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione.

4.2 In particolare, la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato (di seguito, il "**Comunicato**") con le modalità previste dal Regolamento Emittenti.

4.3 Il contenuto del Comunicato viene determinato dall'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza dal Presidente, previa approvazione dell'Investor Relator.

4.4 La diffusione del Comunicato è affidata all'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, che vi provvede in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4.5 L'invio del Comunicato deve avvenire prontamente. Ove il Comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana almeno quindici minuti prima della sua diffusione al pubblico, previa comunicazione telefonica a Borsa Italiana.

4.6 Ai fini di quanto sopra, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, osserva le disposizioni adottate da Borsa Italiana in materia di:

(a) contenuto minimo del Comunicato e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole tipologie di fatti;

(b) modalità di comunicazione di informazioni al mercato da parte delle società quotate.

4.7 In ogni caso, tale Comunicato:

(a) contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari;

(b) contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

Tale contenuto viene comunque improntato a criteri di chiarezza, trasparenza e significatività, al fine di porre a disposizione del pubblico tutte le informazioni giudicate rilevanti in relazione al fatto rilevante.

5. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE

5.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;

(b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;

(c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

5.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 5.1.

5.3 Qualora la comunicazione di un'informazione Privilegiata sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi 5.1 o 5.2, dev'essere tempestivamente aperta una Sezione per eventi specifici del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza dell'informazione Privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico, dovranno esservi iscritti.

5.4 Quando ha ritardato la comunicazione di un'informazione Privilegiata, la Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, immediatamente dopo che l'informazione è stata comunicata al pubblico e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente¹.

5.5 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

(a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;

(b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;

(c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

5.6 Qualora la comunicazione di un'informazione Privilegiata sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi 5.1 o 5.2 e la riservatezza di tale informazione non sia più garantita, la Società

¹ V. art. 4 del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016](#) e [Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016](#) della Consob.

la comunica quanto prima al pubblico. Il presente paragrafo include le situazioni in cui un *rumor* di mercato si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

6. INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA, RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA, RIUNIONI CON GLI ANALISTI E GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

6.1 La comunicazione in assemblea di Informazioni Privilegiate è consentita solo se tali informazioni siano state preventivamente comunicate al mercato.

6.2 In caso di diffusione involontaria in assemblea di Informazioni Privilegiate, tali informazioni devono essere senza indugio comunicate al mercato da parte dell'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza del Presidente, con le modalità stabilite per le Informazioni Privilegiate.

6.3 E' fatto assoluto divieto ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate che non siano già state comunicate al mercato.

6.4 Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi a incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente:

(a) comunica anticipatamente alla Consob e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro, come da indicazioni dell'Investor Relator;

(b) trasmette a tali organi la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, come predisposta dall'Investor Relator, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

6.5 L'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, d'intesa con l'Investor Relator altresì:

(a) rende disponibile al pubblico la documentazione con mezzi idonei;

(b) se gli incontri sono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato, prevede la partecipazione all'incontro di esponenti dei mezzi di informazione specializzata.

6.6 Qualora la Società intenda comunicare informazioni rilevanti nel corso degli incontri con gli operatori del mercato, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente,

d'intesa con l'Investor Relator, con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate, comunica preventivamente al mercato tali informazioni.

6.7 Qualora nel corso degli incontri di cui sopra vengano comunicate involontariamente informazioni rilevanti, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate, comunica tempestivamente al mercato tali informazioni.

7. UTILIZZO DI INTERNET

7.1 Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, rende tra l'altro disponibile, in un'apposita sezione del sito internet della Società, lo statuto, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato, la relazione semestrale, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al mercato, nonché la documentazione distribuita agli incontri con gli operatori del mercato.

7.2 Al fine di garantire una corretta informazione, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, si impegna a:

(a) riportare i dati e le notizie nelle pagine *web* secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;

(b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina *web*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;

(c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;

(d) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;

(e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;

(f) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti *web* dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;

(g) indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito, se si tratti della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;

(h) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;

(i) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine è effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori, fatte salve le normali misure di sicurezza.

8. PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE

8.1 E' compito dell'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza del Presidente, far conoscere le Procedure ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Società e delle Società Controllate. A tal fine, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, provvede ad inviare copia delle Procedure ai tutti i destinatari, specificando la data a partire dalla quale esse entrano in vigore, che il mancato rispetto delle regole di comportamento ivi previste darà luogo all'applicazione di sanzioni e richiedendo ai destinatari l'invio alla Segreteria Societaria di una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento con le modalità da definirsi di volta in volta.

8.2 In presenza di Società Controllate estere, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, assicura che le presenti Procedure siano tradotte in lingua inglese affinché possa essere diffusa ai Dipendenti di tali Società Controllate estere ai sensi dell'articolo 8.1.

8.3 E' altresì compito dell'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza del Presidente, far affiggere in luogo accessibile a tutti le disposizioni delle Procedure e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative alle sanzioni disciplinari.

8.4 L'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, e l'Investor Relator:

(a) vigilano sulla corretta applicazione e sul pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di informazione societaria e dalle Procedure;

(b) analizzano il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle Procedure;

(c) curano l'aggiornamento delle Procedure. A tal fine presentano proposte di adeguamento delle Procedure al Consiglio di Amministrazione della Società e verificano l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

(d) trasmettono i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

9. SONDAGGI DI MERCATO

9.1 Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori.

9.2 La Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscono in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione.

10. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

10.1 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alle presenti Procedure è il Consiglio di Amministrazione.

10.2 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alle presenti Procedure sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione.

10.3 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alle presenti Procedure sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale.

10.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci: in caso di violazione delle Procedure da parte di Amministratori e Sindaci si provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

10.5 Misure nei confronti dei Dirigenti: in caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle regole di comportamento dedotte nelle presenti Procedure, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

10.6 Sanzioni per i Dipendenti: i comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle regole di comportamento dedotte nelle presenti Procedure sono definiti come illeciti disciplinari. Le modalità di contestazione delle infrazioni alle Procedure e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi e contratti di lavoro applicabili.

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle Procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal Reg. 2016/679/UE

Il sottoscritto _____,

nato a _____, il _____,

residente a _____ Via/Piazza _____ n. _____,

nella sua qualità di _____

della Società _____,

Preso atto di essere nel novero dei destinatari tenuti al rispetto delle *Procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti*, attesta di aver ricevuto copia delle suddette *Procedure* e di averne preso conoscenza e di accettarne i contenuti.

Data _____

Firma _____

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal Reg. 2016/679/UE, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento (anche effettuato tramite terzi) dei dati personali richiesti in applicazione delle *Procedure*, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile.

Data _____

Firma _____

Da restituire sottoscritta all'Ufficio Segreteria Societaria del Gruppo Eukedos S.p.A. al numero di fax (+39) 055 0682837 o via e-mail all'indirizzo: affarigenerali@eukedos.it da parte di tutti gli amministratori, sindaci e dirigenti di tutte le società del Gruppo EUKEDOS.